

*Conseguentemente, alla tabella 19, u.p.b. 2.1.2.1, modificare gli importi come segue:*

CP: +10.000.000.000

CS: +10.000.000.000

**Tab. 15. 14.** Malavenda.

*Seguono altri 250 emendamenti recanti diminuzioni di pari entità alla medesima u.p.b. della tabella, con corrispondente incremento di pari entità a valere su altre tabelle.*

**(A.C. 5188 — sezione 16)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 16.**

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

**(A.C. 5188 — sezione 17)**

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 17.**

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programmi anti AIDS » (interventi di pertinenza del centro di responsabilità « Prevenzione sanitaria » dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1999, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1999, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Organizzazione, bilancio e personale » dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1999, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

**(A.C. 5188 — sezione 18)****ARTICOLO 18 ED ANNESSA TABELLA  
N. 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TE-  
STO DELLA COMMISSIONE****ART. 18.**

*(Stato di previsione del Ministero  
per i beni e le attività culturali  
e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondo unico per lo spettacolo » (interventi, investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Spettacolo e sport » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTI-  
COLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 18.**

*Alla tabella 18, Ministero per i beni cul-  
turali e ambientali, all'unità previsionale di base sotto elencata, modificare gli importi come segue:*

n. 1.1.1.0 — Funzionamento:

CP: — 750.000;

CS: — 750.000,

**Tab. 18. 3.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 18, Ministero per i beni cul-  
turali e ambientali, all'unità previsionale di base sotto elencata, modificare gli importi come segue:*

n. 2.1.1.0 — Funzionamento:

CP: — 1.000.000;

CS: — 1.000.000,

**Tab. 18. 2.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 18, Ministero per i beni cul-  
turali e ambientali, all'unità previsionale di base sotto elencata, modificare gli importi come segue:*

n. 3.1.1.0 — Funzionamento:

CP: — 20.000.000;

CS: — 20.000.000,

**Tab. 18. 4.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 18, Ministero per i beni cul-  
turali e ambientali, all'unità previsionale di base sotto elencata, modificare gli importi come segue:*

n. 4.1.1.0 — Funzionamento:

CP: — 35.000.000;

CS: — 35.000.000,

**Tab. 18. 5.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 18, Ministero per i beni cul-  
turali e ambientali, all'unità previsionale di base sotto elencata, modificare gli importi come segue:*

n. 5.1.1.0 — Funzionamento:

CP: — 15.000.000;

CS: — 15.000.000,

**Tab. 18. 1.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 5188 — sezione 19)****ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-  
TICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 19.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTI-  
COLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 19.**

*Alla tabella 19, Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali di base sottoelencate, modificare gli importi come segue:*

n. 1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — funzionamento:

CP: — 6.000.000;

CS: — 6.000.000.

**Tab. 19. 2.** Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 19, Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali di base sottoelencate, modificare gli importi come segue:*

n. 1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — funzionamento:

CP: — 3.000.000;

CS: — 3.000.000.

**Tab. 19. 8.** Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 19, Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali di base sottoelencate, modificare gli importi come segue:*

n. 2.1.1.0 — Affari generali e del personale — funzionamento:

CP: — 5.000.000;

CS: — 5.000.000.

**Tab. 19. 9.** Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 19, Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali di base sottoelencate, modificare gli importi come segue:*

n. 2.1.1.0 — Affari generali e del personale — funzionamento:

CP: — 4.000.000;

CS: — 4.000.000.

**Tab. 19. 7.** Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 19, Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali di base sottoelencate, modificare gli importi come segue:*

n. 4.1.1.0 — Acque, rifiuti e suolo — funzionamento:

CP: — 10.000.000;

CS: — 10.000.000.

**Tab. 19. 4.** Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 19, Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali di base sottoelencate, modificare gli importi come segue:*

n. 4.1.1.0 — Acque, rifiuti e suolo — funzionamento:

CP: — 5.000.000;

CS: — 5.000.000.

**Tab. 19. 5.** Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 19, Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali di base sottoelencate, modificare gli importi come segue:*

n. 5.1.1.0 — Valutazione impatto ambientale, informazioni ai cittadini e relazione sullo stato dell'ambiente — funzionamento:

CP: — 3.000.000;

CS: — 3.000.000.

**Tab. 19. 3.** Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 19 Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali di base sottoelencate, modificare gli importi come segue:*

n. 7.1.1.0 — Inquinamento acustico e atmosferico — funzionamento:

CP: — 2.000.000;

CS: — 2.000.000.

**Tab. 19. 1.** Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 5188 — sezione 20)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 20.

*(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1999, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),

nonché della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste e della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale quali definiti ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione nominata dal Ministro stesso.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca » dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

*Alla tabella 20, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'unità previsionale di base sotto elencata, modificare gli importi come segue:*

n. 1.1.1.0 — Funzionamento:

CP: — 1.000.000;

CS: — 1.000.000.

**Tab. 20. 4.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 20, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'unità previsionale di base sotto elencata, modificare gli importi come segue:*

n. 2.1.1.0 — Funzionamento:

CP: — 9.000.000;

CS: — 9.000.000.

**Tab. 20. 3.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 20, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'unità previsionale di base sotto elencata, modificare gli importi come segue:*

n. 3.1.1.0 — Funzionamento:

CP: — 1.000.000;

CS: — 1.000.000.

**Tab. 20. 2.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 20, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'unità previsionale di base sotto elencata, modificare gli importi come segue:*

n. 4.1.1.0 — Funzionamento:

CP: — 500.000;

CS: — 500.000.

**Tab. 20. 1.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 5188 — sezione 21)**

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 21.

*(Totale generale della spesa).*

1. È approvato, in lire 1.007.264.322.062.000 in termini di competenza ed in lire 1.032.082.892.835.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1999.

**(A.C. 5188 — sezione 22)**

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 22.

*(Quadro generale riassuntivo).*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999, con le tabelle allegate.

**(A.C. 5188 — sezione 23)**

**ARTICOLO 23 ED ANNESSE TABELLE A  
E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TE-  
STO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

*(Disposizioni diverse).*

1. Per l'anno finanziario 1999, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1999, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istitu-

zione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Le composizioni delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1999, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini

di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluiti al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

15. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione, limi-

tatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali di base « Funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alla unità previsionale di base « Edilizia di servizio » di pertinenza del centro di responsabilità « Territorio » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. Per il 1999, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

**(A.C. 5188 - sezione 24)**

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 24.**

**(Bilancio pluriennale).**

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1999-2001, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

**TABELLE A E B ALLEGATE AL DISEGNO DI LEGGE N. 5188**

## TABELLA A

*Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

*Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

Tesoro: 3.1.5.2 « Aree depresse » (cap. 4665); 3.1.5.3 « Interessi sui titoli del debito pubblico » (cap. 4675, 4677, 4691 e 6805); 3.1.5.4 « Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria » (cap. 4678); 3.1.5.5 « Interessi sui mutui Crediop e BEI » (cap. 4694, 4696, 4697 e 4698); 3.1.5.6 « Oneri accessori » (cap. 4472 e 4478); 3.1.5.7 « Altri interessi » (cap. 4667, 4668, 4693 e 4695);

Ragioneria Generale dello Stato: 7.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » (cap. 5941); 7.1.2.10 « Ripiano deficit spesa sanitaria » (cap. 5957).

*Stato di previsione del Ministero delle finanze:*

Entrate: 4.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3521 e 3530); 4.1.4.1 « Oneri del debito pubblico » (cap. 3500);

Entrate: 4.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3519, 3525 e 3533); 4.1.4.1 « Oneri del debito pubblico » (cap. 3501).

*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:*

Affari civili e libere professioni: 4.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7001 e 7003); 4.2.1.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7005 e 7010);

Amministrazione penitenziaria: 5.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8600 e 7004); 5.2.1.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 8605 e 8676);

e Giustizia minorile: 7.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8601, 8603 e 8604); 7.2.1.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 8606 e 8677).

*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:*

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.1 « Gabinetto e altri uffici » (cap. 1014);

Personale e amministrazione: 2.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 6001);

Cooperazione allo sviluppo: 3.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 6002);

Relazioni culturali: 4.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 6003);

Emigrazione e affari sociali: 5.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 6004);

Affari politici: 6.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 6005);

Affari economici: 7.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 6006);

Istituto diplomatico: 8.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 6007);

Personale e amministrazione: 2.1.1.2 « Uffici all'estero » (cap. 1501 e 1503);

Relazioni culturali: 4.1.1.2 « Istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (cap. 2502 e 2503).

## TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

*Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

Tesoro: 3.2.2.4 « Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo » (cap. 8173).

*Stato di previsione del Ministero delle finanze:*

Territorio: 5.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8501).

*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:*

Opere marittime: 3.2.1.1 « Opere marittime e portuali » (cap. 7501);

Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8405);

Difesa del suolo: 4.2.1.3 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 9004);

Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.9 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 9460).

*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:*

Motorizzazione civile e trasporti in concessione: 2.2.1.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7202 e 7203); 2.2.1.3 « Trasporti in gestione diretta ed in concessione » (cap. 7206).

*Stato di previsione del Ministero della difesa:*

Armamenti navali: 10.2.1.2 « Ricerca scientifica » (cap. 8551);

Armamenti aeronautici: 11.2.1.1 « Ricerca scientifica » (cap. 8552);

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.1.1 « Ricerca scientifica » (cap. 8553);

Sanità militare: 16.2.1.1 « Ricerca scientifica » (cap. 8556);

Armamenti terrestri: 26.2.1.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7010);

Commissariato e servizi generali: 27.2.1.1 « Ricerca scientifica » (cap. 8555).

*Gli allegati 1 e 2 e i quadri generali riassuntivi sono stati approvati dalla Commissione nel testo del Governo (si veda lo stampato A.C. n. 5188) con le modificazioni risultanti dalla prima nota di variazioni (si veda lo stampato A.C. n. 5188-bis)*